

Prot.: 150 /RI

Trieste, 9 luglio 2020

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA

dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita generi di monopolio da istituirsi nel Comune di **Prata di Pordenone (PN)** da ubicare nella zona così delimitata:

Via Durante, dal n. 3 al n. 11;

Via Puja, lato dispari, dal n. 79 al n. 85; lato pari dal n. 18 al n. 80;

Tutti i locali commerciali idonei.

L'Ufficio, visto l'esito del concorso di cui all'avviso pubblicato in data **20.01.2020**, per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in **Prata di Pordenone (PN)**, ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 384/1980.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito din **€ 23.245,00 (€ ventitreduecentoquarantacinque/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 200** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, corredata da marca da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di Prata di Pordenone (PN)”**

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia - Via Malaspina, 24 - 34147 TRIESTE, dovrà pervenire entro il giorno **07.10.2020**.

Non saranno prese in considerazione le offerte prive del deposito provvisorio di cui appresso e quelle pervenute oltre il termine indicato. Non fa fede il timbro postale.

DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Monopoli Friuli Venezia Giulia
Sezione Giochi e Tabacchi

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Banca d'Italia, Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di TRIESTE con la seguente causale:

costituzione di deposito provvisorio a favore dell'Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia - a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita generi di monopolio, da istituirsi nel Comune di **Prata di Pordenone (PN)**, per l'ammontare di **€ 1.163,00 (Euro millecentosessantatre/00)**, indicando il codice fiscale del richiedente.

il versamento per costituire il deposito provvisorio si può eseguire con le seguenti modalità:

- in contanti presso gli sportelli della Tesoreria, Corso Cavour, 13, Trieste, utilizzando la distinta di versamento mod. 125 T;
- mediante bonifico, indicando il seguente IBAN:

IT27S0100003245231400000001

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno svincolati e restituiti nei modi prescritti. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione degli adempimenti, ovvero, in caso di rinuncia al conferimento, se ne provvederà all'intero incameramento.

A parità di migliore offerta, si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso questo Ufficio, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.



DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Monopoli Friuli Venezia Giulia
Sezione Giochi e Tabacchi

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Direttore Interregionale pro-tempore per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Via Rampa Cavalcavia 16/18 – 30172 Venezia/Mestre;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE⁽¹⁾
Vincenzo Sebastio

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993

⁽¹⁾ Determinazione prot. n. 13202/RU del 10/07/2019.

MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre corredata di una marca da bollo di € 16,00)

Io sottoscritto (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e C. F.)

.....
.....

mi impegno ad assumere in appalto, per tre anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n. in sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di €..... (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n., del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957ⁱ o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980ⁱⁱ, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Ufficio, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18ⁱⁱⁱ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio di Udine competente per territorio.

FIRMA

allegare copia di un documento di riconoscimento

- i Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Ufficio consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con i Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- ii Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
- iii Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio dei Monopoli, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
- L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, l'interessato ne abbia rimosso la causa.